REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 264/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37746** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX (c.f. **XX**) nato a **XX** il **XX**, residente a **XX** via **XX**, assistito e rappresentato dall'Avv. Pantaleo Catalano ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, non costituito;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio tramite la Guardia di Finanza;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 19 novembre 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Catalano per il ricorrente e il Luogotenente Cuscito Tommaso per la Guardia di Finanza;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, **XX**, come sopra generalizzato, già in servizio in qualità di Maresciallo presso la Guardia di

Finanza, riferisce:

- di essere cessato dal servizio con decorrenza 11 febbraio 2015 e di essere titolare di pensione di inabilità con il sistema misto;
- di essere stato destinatario della determina n. **XX** del **XX** con l'assegnazione della qualifica di Luogotenente;
- che tuttavia nessun incremento della pensione per gli anni dal 2013 al 2015 è stato mai riconosciuto;
- di aver diffidato in data 3 ottobre 2024 senza alcun effetto sia l'I.N.P.S. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a conseguire i miglioramenti del trattamento pensionistico a seguito dell'avanzamento del grado come disposto dalla sentenza del Tar Lecce n.934/2024.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 27 maggio 2025, è stato assegnato al ricorrente termine per la rinotifica del gravame alle Amministrazioni evocate in giudizio, stante la nullità della notifica effettuata mediante ufficiale giudiziario.

Si è quindi costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la Guardia di Finanza, la quale, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ha segnalato di aver trasmesso all'Ente previdenziale già in data 9 aprile 2021, e successivamente in data 4 ottobre 2025, il Mod. PA04 con i dati aggiornati a seguito dell'assegnazione della qualifica di Luogotenente, ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.

All'udienza del 19 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha depositato in formato cartaceo la prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'I.N.P.S.,

insistendo per l'accoglimento della domanda.

Il rappresentante della Guardia di Finanza a sua volta si è riportato alla memoria di costituzione.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura in aula del dispositivo.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento mediante l'applicazione alla base pensionabile dei miglioramenti conseguenti all'avanzamento del grado disposto dalla sentenza del Tar Lecce n.934/2024.

2. In primo luogo, va affermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto unico soggetto competente alla riliquidazione del trattamento pensionistico deve ritenersi l'I.N.P.S..

Peraltro, occorre dare atto che la Guardia di Finanza, in qualità di ex datore di lavoro del **XX**, ha provveduto per quanto di competenza a trasmettere all'Ente previdenziale, per la riliquidazione della pensione e del Tfs, il nuovo Mod. PA04, con i dati derivanti dall'avanzamento di carriera in ottemperanza della decisione del T.A.R..

3. Ciò posto, con riferimento all'I.N.P.S., non costituito, va in primo luogo rammentato che, ai sensi dell'art. 44 c.g.c, nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti le notificazioni sono effettuate secondo le norme del codice di procedura civile e le leggi speciali regolanti le notificazioni degli atti giudiziari.

Va altresì evidenziato che ai sensi dell'art. 3 *ter* della Legge 53/94, come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, "1. *L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:*

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;…"

Con riferimento alle amministrazioni pubbliche, l'art.16, comma 12, del decreto-legge n.179/12, convertito con modificazioni con la legge n.221/2012, prevede che "*Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.*".

Quanto all'I.N.P.S., che con messaggio **XX** n. **XX** del **XX**, l'Istituto previdenziale ha reso noto di aver provveduto all'iscrizione nel Registro PP.AA. degli indirizzi Pec di tutte le Direzioni Provinciali, dedicati alla ricezione degli atti giudiziari ai sensi dell'art. 16, comma 12, del D.L. 179/12.

4. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provveduto a notificare l'atto introduttivo all'Ente previdenziale a mani mediante ufficiale giudiziario in data 17 dicembre 2024, precisando che "… *il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/ domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente*;..".

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 27 maggio 2025, è stata rilevata la nullità della notifica con assegnazione di nuovi termini ai sensi dell'art. 155, comma 8, c.g.c..

Nel corso dell'udienza pubblica del 19 novembre 2025, la difesa del ricorrente ha depositato in formato cartaceo la prova della rinotifica del gravame all'I.N.P.S. mediante posta elettronica certificata.

Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che il deposito cartaceo della stampa delle relate di notifica delle pec, anziché, come richiesto con l'ordinanza a verbale del 27 maggio 2025 di riassegnazione dei termini, dei files in formato ".eml" o ".msg" dei messaggi di posta elettronica, non consente di verificare se gli allegati trasmessi corrispondano a quelli indicati nella comunicazione pec.

Ciò vale tanto più nel caso in esame in cui nel documento denominato "Relata di notifica", risulta indicato tra gli allegati "*RICORSO **XX***".

Ad ogni buon fine, dalla lettura della documentazione allegata, risulta che la notifica sarebbe stata erroneamente effettuata in data 4 giugno 2025 al seguente indirizzo pec: direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it e non a quello risultante dal Registro PP.AA., dedicato in via esclusiva alla ricezione degli atti giudiziari, ovvero notifica.attigiudiziari.lecce@postacert.inps.gov.it.

Va dunque rilevata la nullità anche di tale notificazione, in quanto non effettuata presso l'indirizzo pec risultante da pubblico elenco, non sanata dalla costituzione in giudizio dell'Ente previdenziale.

Alla luce di quanto sopra, la domanda spiegata nei confronti dell'I.N.P.S. deve ritenersi improcedibile.

5. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stante la definizione del giudizio per questioni preliminari, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese con riferimento all'I.N.P.S..

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37746,**

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell'I.N.P.S. .

Nulla sulle spese.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 19 novembre 2025.

IL GIUDICE

Depositata il 20.11.2025 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento

dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 20.11.2025 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente